

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1780 DEL 28/10/2022

O G G E T T O

SENTENZA N. 1311/2022 DEL 21.04.2022, PUBBLICATA IL 25.07.2022, RESA DAL TRIBUNALE DI VICENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. N. 2452/2018 TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, LE SIGG. D.C., B.S., B.L., B.L. NELLA LORO QUALITÀ DI EREDI DEL SIG. B.F. E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1883/22

Il Dirigente proponente, Direttore della UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 28.03.2018 i coniugi B.F. e D.C. notificavano all’Azienda ULSS 8 Berica atto di citazione (acquisito al prot. n. 32921 del 28.03.2018) promosso avanti al Tribunale di Vicenza e volto ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente correlati ad un’errata somministrazione di farmaci al sig. B.F. da parte dei sanitari dell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il Sig. B.F., nel tempo, aveva già svolto, nei confronti dell’allora ULSS 6 (ora ULSS 8), una serie di attività stragiudiziali volte ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti: ad una prima domanda risarcitoria del luglio 2015 era infatti seguita, nel luglio 2017, una convocazione a procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010 (documentazione agli atti della UOC Affari Generali).

Del sinistro, aperto nel 2015, era stata data tempestiva segnalazione, tramite il *loss adjuster* Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), poi divenuta LIG IMOB Investment Srl ed ora International Soft Consult Srl, con cui l’ex ULSS 6 (ora ULSS 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con l’atto di citazione notificato dai sigg. B.F. e D.C. veniva iscritta al R.G. n. 2452/2018 presso il Tribunale di Vicenza e, con deliberazione n. 1198 del 05.09.2018, l’Azienda autorizzava la costituzione in giudizio, conferendo l’incarico defensionale all’avv. Mario Testa del Foro di Padova.

L’Ente si costituiva ritualmente in giudizio, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, la summenzionata Società LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, assicuratore dell’Ente all’epoca dell’apertura del sinistro, nei cui confronti, nel frattempo, l’Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell’esercizio dell’attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con la decisione n. 3080 del 01.02.2020.

Detta Società, a fronte delle richieste dell’Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione delle richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell’ULSS, in considerazione dell’intervenuta revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri e delle relative vertenze giudiziali (comunicazioni agli atti della UOC Affari Generali).

Nelle more del giudizio, nel giugno 2019, l’attore B.F. decedeva e, nel settembre 2019 la causa veniva riassunta dall’attore superstite D.C. (moglie del sig. B.F.) e da B.S., B.L. e B.L. (figlie del sig. B.F.) nella loro qualità di eredi del defunto.

Il procedimento sub RG n. 7293/2018 si concludeva con la sentenza n. 1311/2022 del 21.04.2022, pubblicata il 25.07.2022 (acquisita al prot. n. 79057/22 del 26.07.2022, in cui il Tribunale di Vicenza, accogliendo parzialmente le domande degli attori quantificate in oltre 900.000,00 Euro, così si pronunciava:

“Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2452/2018 R.G., così provvede:

accertata la responsabilità contrattuale dell'U.S.S.L. n. 8 nei limiti di cui in motivazione, accoglie la domanda di risarcimento del danno iure successionis proposta dagli attori e per l'effetto

***condanna** la convenuta, in base alle rispettive quote di eredità degli attori, al pagamento nei loro confronti della somma di Euro 7.731,77, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;*

***rigetta** le altre domande di liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale proposte dagli attori iure successionis;*

***rigetta** la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da C.D.;
rigetta le domande di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio proposte dagli attori C.D., S.B., L.B. e L.B.;*

***condanna** la convenuta U.S.S.L. n. 8 alla rifusione dell'1/4 delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate d'ufficio per detta frazione in Euro 1.208,75 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, con compensazione dei residui 3/4, e dell'1/4 delle spese per anticipazione, per Euro 310,25 per anticipazioni, e delle spese di c.t.p. per Euro 1.000,00;*

***pone** definitivamente a carico della convenuta le spese della C.T.U. di Euro 4.119,83 oltre IVA;*

***condanna** LIG Insurance SA a tenere indenne U.S.S.L. n. 8 di quanto questa risulta tenuta a pagare agli attori per effetto delle statuizioni di cui ai precedenti punti.”*

Con nota del 21.09.2022, agli atti dell'UOC Affari Generali, il difensore dell'Azienda inoltra la comunicazione ricevuta dal legale delle eredi del sig. B.F., contenente i conteggi di quanto dovuto dall'Azienda in forza della sentenza, indicato in complessivi euro 13.259,76. Con successiva comunicazione del 18.10.2022 il legale delle eredi del sig. B.F. inviava all'Azienda un atto di delega all'incasso sottoscritto dalle eredi B.S., B.L. e B.L., con l'individuazione quale destinataria unica del pagamento della somma sopra indicata l'erede D.C. (nota acquisita al prot. n. 107831 del 19.10.2022).

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, tenuto conto dell'ammontare dell'importo risarcitorio riconosciuto in sentenza, di molto inferiore alle originarie richieste economiche avanzate da controparte, e del rigetto di numerose domande attoree, si ritiene opportuno dare spontanea esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1311/2022 del 21.04.2022, pubblicata il 25.07.2022, ad evitare eventuali azioni esecutive avversarie, e rinunciare per le stesse ragioni all'impugnazione della pronuncia in questione; il tutto rinviando ad altro provvedimento qualsiasi azione volta al recupero delle somme nei confronti della Compagnia LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, in continuità con quanto previsto dalle deliberazioni n. 1448 del 30.09.2020 e n. 1149 del 25.06.2021.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 1311/2022 del 21.04.2022, pubblicata il 25.07.2022, resa dal Tribunale di Vicenza a definizione del procedimento R.G. n. 2452/2018 tra l'Azienda ULSS 8 Berica e le sigg. D.C., B.S., B.L., B.L., eredi del sig. B.F., con la chiamata in causa di LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl;
2. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento del Tribunale di Vicenza, corrispondendo la somma di euro 13.259,76 in favore della sig.ra D.C., come da delega all'incasso acquisita agli atti dell'UOC Affari Generali;
3. di non procedere all'impugnazione del provvedimento di cui al punto 1) per le ragioni esposte in premessa;
4. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG";
5. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
